

LA NORMATIVA SULLA VITA CONSACRATA ALLA LUCE DELL'AGGIORNAMENTO POSTULATO DAL VATICANO II

Introduzione

Il Romano Pontefice Giovanni Paolo II, proprio in un'esortazione apostolica sulla vita consacrata data alla chiusura dell'Anno Santo (1983-1984), dichiara che il Codice di diritto canonico entrato in vigore poco prima della promulgazione dell'esortazione «si può considerare in qualche modo come l'ultimo documento conciliare» e aggiunge che sarà un aiuto prezioso per tutte le persone consacrate e «una guida sicura nel precisare in concreto i mezzi per vivere fedelmente e generosamente la [loro] magnifica vocazione ecclesiale»¹.

Nella Sezione dedicata alla vita consacrata (Sezione I della Parte III del Libro II; cann. 573-730²), il titolo stesso «Gli Istituti di vita consacrata» è chiaramente segnato dall'insegnamento del Concilio Vaticano II. La dicitura «vita consacrata» si trova per la prima volta nei documenti ufficiali della Chiesa nel decreto conciliare *Perfectae caritatis* [= PC]³, n. 1. Nella costituzione *Lumen gentium* [= LG]⁴, si affermava che la vocazione alla santità della Chiesa si evi-

¹ GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Redemptionis donum* [= RD], 25 marzo 1984, n. 2, AAS 76 (1984) 514.

² Nel CIC/17 la parte corrispondente (cann. 487-681) portava semplicemente il titolo *De religiosis*.

³ Decreto sul rinnovamento della vita religiosa, 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 702-712.

⁴ Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 21 novembre 1964, AAS 57 (1965) 5-67.

denzia particolarmente nella professione dei consigli evangelici (42cd). Il decreto *Perfectae caritatis*, un anno dopo la costituzione, dichiara che la vita contrassegnata dalla professione dei consigli evangelici è una vita consacrata a Dio, adoperando l'espressione «*vita consecrata per consiliorum professionem*». Aggiungendo il termine «Istituti» a tale dichiarazione, nella Sezione I, il Codice fornisce le norme sulla vita consacrata istituzionale, approvata e regolata dalla competente autorità della Chiesa nell'ordinamento canonico.

Le norme attuali della Parte III (cann. 573-746) sono permeate in modo eminente dell'insegnamento del Vaticano II. Scorrendo le fonti dei canoni, in modo particolare quelli delle norme comuni (cann. 573-606), si evince che alcune norme riproducono quasi alla lettera la formulazione dei documenti conciliari come, ad esempio, *Lumen gentium* e *Perfectae caritatis*. Sui 174 canoni, ci sono infatti 50 canoni (61 paragrafi) che fanno figurare tra le fonti i documenti conciliari⁵. Ci sono anche 43 canoni (53 paragrafi o numeri) che hanno come fonti solo i documenti del Vaticano II o quelli post-conciliari⁶.

⁵ Cann. 573 §§1 e 2, 574 §1, 577, 582, 584, 588 §§1 e 3, 591, 592, 597 §1, 598 §§1 e 2, 603 §2, 604 §1 (norme comuni); 607 §2, 610 §1, 616 §2, 627 §1, 630 §1, 634 §1, 642, 651 §3, 652 §§2 e 4, 659 §1, 660 §2, 661, 662, 663 §§2 e 3, 666, 667 §2, 668 §3, 669 §1, 677 §2, 678 §1, 681 §1, 683 §1 (Istituti religiosi); 710, 711, 712, 713 §§2 e 3, 714, 715 §§1 e 2, 716 §2, 718, 719 §§1 e 2, 721, 724 §§1 e 2, 725 (Istituti secolari); 731 §2, 735 §3, 738 §2, 741 §2 (Società di vita apostolica).

⁶ Cann. 574 §2, 575, 576, 578, 586 §§1 e 2, 587 §§1-4, 590, 2°, 597 §2, 598 §1, 599, 600, 601, 602, 603 §1, 604 §2, 605 (norme comuni); 607 §§1 e 3, 611, 1°, 616 §4, 618, 619, 625 §3, 631 §§1-3, 633 §1, 634 §2, 640, 659 §2, 663 §1, 670, 671, 673, 674, 675 §§1-3, 676, 677 §1, 678 §§2 e 3, 707, 708, 709 (Istituti religiosi); 717 §3 (Istituti secolari); 738 §1, 742, 745 (Società di vita apostolica).

1. Elementi particolari suscitati dalla ricezione dell'insegnamento conciliare

1.1 *Elementi terminologici*

Per quanto riguarda la terminologia, il Codice attuale adotta termini neutri come «Istituto» seguendo le orme del Concilio. La dicitura «Istituto» si trova nella *Lumen gentium* (nn. 44-45) al posto di «Ordini religiosi» e «Congregazioni religiose» ed è ripreso come termine generico nel decreto *Perfectae caritatis* (46 volte)⁷. Senza esitazione si può affermare che se non c'è una differenza dal punto di vista teologico, la Chiesa non adopera i diversi termini.

Esempi simili di tale uso neutro e generico si trovano nella parte dedicata alla vita consacrata, ad esempio, «moderatore supremo» invece di «padre o madre generale». Altri esempi come «membro o religioso» invece di «regolare, monaco, sorella», «Codice fondamentale» invece di «Regole o Costituzioni», «vincoli sacri» invece di «voti solenni e semplici» sono collegati alla natura giuridica dei voti, per un motivo più storico che teologico⁸. Il Concilio non esige, né il CIC/83 impone, un livellamento terminologico, ma ciascun Istituto può scegliere i termini che meglio si adattino alla propria tradizione. La differenza tra gli Istituti ora si basa sul dono spirituale ricevuto come Istituto e non sulla distinzione giuridica derivante dalla natura dei voti.

1.2 *Elementi strutturali*

Il Vaticano II con chiarezza insegna che la professione dei consigli evangelici costituisce la vita consacrata (cf. *LG* 43, *PC* 1) e la loro pratica è essenziale nella vita dei con-

⁷ Solo una volta viene usato il termine «Congregazioni», n. 13d, per distinguere chiaramente tra esse e gli Ordini religiosi sull'effetto giuridico del voto di povertà.

⁸ La differenza tra il voto solenne e quello semplice è descritta nel can. 1192 §2 nel Codice vigente, cioè nel Libro IV, non nel Libro II «Popolo di Dio» dove sono collocati i canoni sulla vita consacrata.

sacratì. L'ordine dei consigli è cambiato nel Vaticano II al quale segue il CIC/83. Dopo la *Lumen gentium* (42c), e in modo particolare dopo il decreto *Perfectae caritatis* (nn. 12-14), quasi tutti i documenti ufficiali della Chiesa sulla vita consacrata, almeno quella latina, seguono l'ordine «castità-povertà-obbedienza»⁹ e così pure il Codice attuale (cann. 599-601).

La dottrina dei consigli di povertà e obbedienza, come indica *Lumen gentium* 42d, è esplicitamente fondata sulla Scrittura nel mistero dell'umiliazione e dello spogliamento di Cristo (cf. Fil 2,7-8; 2Cor 8,9), e questi due consigli sono proposti anche ai fedeli che non sono membri degli Istituti di vita consacrata al fine di conseguire la perfezione. Il Codice presenta la castità al primo posto come elemento caratterizzante della vita consacrata. Invertendo l'ordine di presentazione dei consigli usato fino al momento del Vaticano II, si parla ora innanzitutto della castità, per metterne in risalto la sua importanza. Il cambiamento della teologia della vita consacrata cambia pure l'ordine del trattamento¹⁰.

1.3 Centralità dell'Istituto

Nel Codice si vedono alcuni modi di categorizzare i gruppi di persone. Per quanto riguarda il nostro caso, i fedeli nella vita consacrata, il primo canone del Titolo I (can. 573) in due paragrafi, offre una duplice dimensione di tale cate-

⁹ Per i presbiteri, invece, l'ordine è «obbedienza-celibato-povertà». Cf. Decreto *Presbyterorum ordinis* [= PO], 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 991-1024, nn. 15-17. È pure così nel can. 410 del Codice di canoni delle Chiese orientali del 1990.

¹⁰ Un altro esempio sarebbe il posto che occupa la vita fraterna. A partire del Vaticano II, spesso dopo il trattamento dei consigli evangelici, viene indicata la regola sulla vita fraterna, come si vede nel decreto *Perfectae caritatis* nn. 12-15 e cann. 599-602. Si vedano anche i documenti post-conciliari come RD 11-14, GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Vita consecrata* [= VC], 25 marzo 1996, AAS 88 (1996) 377-486, nn. 88-92.

goria, cioè nel §1 sono esposti, da un punto di vista eminentemente dottrinale, gli elementi costitutivi della «vita» consacrata (non dello «stato» dei consacrati) mediante la professione dei consigli evangelici¹¹. Invece, nel §2 sono evidenziati gli elementi costitutivi richiesti per gli «Istituti» di vita consacrata e poi, in tal contesto, per i loro «membri». Similmente, il primo canone del Titolo II (can. 607) mostra la triplice possibile maniera di categorizzazione, cioè vita religiosa (§1), Istituti religiosi (§2) e religiosi (§3), ma prestando attenzione alla denominazione si nota che sia nel Titolo I «Gli Istituti di vita consacrata» sia nel II «Gli Istituti religiosi» si parla degli «Istituti», non delle persone, come nel CIC/17 «De religiosis». Il protagonista è ora l'Istituto e la dicitura «Istituti religiosi» nel Codice appare 47 volte, mentre lo stato consacrato/religioso 8 volte¹². Questo approccio nell'evidenziare gli «Istituti» è un riflesso del Vaticano II nei documenti del quale la dicitura «stato religioso» si trova 12 volte¹³, mentre il termine «Istituti religiosi» è utilizzato 147 volte¹⁴.

Un altro esempio del fatto che i canoni mostrano la centralità degli «Istituti», non «stato e persone» della vita consacrata, si trova nel canone che tratta la tipologia della vita

¹¹ Si dice «forma stabile di vita», non come «stato religioso» nel primo canone del CIC/17 (can. 487). Infatti, trattando il primo canone, i membri della commissione consciamente hanno scelto «vita» non «stato». Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Communicationes* [= *Comm*] 27 (1995) 139. La dicitura «stato» della vita consacrata, tuttavia, non è negato o ignorato, ma si trova nel secondo canone (can. 574) e l'espressione «stato di vita consacrata» viene usata nel can. 588 §1.

¹² Una tale presentazione si trova anche nei casi degli «Istituti secolari» nel can. 711 e delle Società di vita apostolica nel can. 731.

¹³ Ad esempio, nella *Lumen gentium* 10 volte e nel *Perfectae caritatis* 2 volte.

¹⁴ Ad esempio nella *Lumen gentium* cap. VI 3 volte, nel *Perfectae caritatis* 47 volte, nell'*Ad gentes* 45 volte, la maggior parte dei quali parla dell'Istituto missionario.

consacrata. Il can. 577, riprendendo *Lumen gentium* 46a¹⁵, dichiara che «nella Chiesa sono moltissimi gli Istituti di vita consacrata, che hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa». Sono gli Istituti che fanno rivivere nella Chiesa Cristo in diversi modi. Il canone continua a descrivere le diverse «forme» di Cristo¹⁶. In modo schematico si può dire che nel canone in questione, dicendo «Cristo che prega», si fa cenno agli Istituti contemplativi e «Cristo che annuncia il regno di Dio» a quelli missionari; «Cristo che fa del bene agli uomini» accenna agli Istituti di attività apostoliche e «Cristo che condivide la vita degli uomini nel mondo» a quelli secolari. Queste differenze sono collegate alla nota caratteristica di ciascun Istituto.

La centralità di «Istituti» si manifesta nella nuova struttura dei nuovi canoni che tratta l'apostolato dei religiosi. Il Cap. V «L'apostolato degli Istituti» (cann. 673-683) è nuovo nella sua struttura e contenuto in quanto il CIC/17 non aveva un capitolo analogo. Dieci canoni¹⁷ su undici hanno come fonti i documenti del Vaticano II. Il titolo stesso «L'apostolato degli Istituti» sottolinea che si tratta della missione degli Istituti, piuttosto che dei singoli religiosi. È all'Istituto nel suo insieme che la Chiesa affida la partecipazione alla missione di Cristo che lo caratterizza e che si esprime nelle opere ispirate dal carisma della fondazione (cf. *Essential elements*¹⁸ 25).

¹⁵ L'espressione del canone è leggermente cambiata dal testo della Costituzione.

¹⁶ Anche se un Istituto di vita consacrata non può esprimere tutte le dimensioni che Cristo portò nella sua vita terrena, tutti insieme gli Istituti possono riprodurre la vita di Gesù nelle sue varie manifestazioni.

¹⁷ Cf. note 5-6.

¹⁸ SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI [= SCRIS], documento, 31 maggio 1983, in *Enchiridion Vaticanum* 9/193-296.

2. Norme giuridiche basate sulla teologia conciliare

Ci sono senza dubbio alcuni elementi che la decisione del Concilio abbia direttamente influenzato il contenuto giuridico dei nuovi canoni, come nel caso di ammettere la possibilità di rinuncia ai beni patrimoniali da parte di un religioso con il voto semplice di povertà¹⁹, il Vaticano II non intendeva fornire i regolamenti giuridici in modo immediato, ma mostrare il fondamento dogmatico e l'orientamento pastorale della vita consacrata. Perciò è giusto guardare la relazione tra la teologia che il Concilio insegna e le norme canoniche che la riflettono.

2.1 *Orientamento dottrinale e regolamento giuridico*

La teologia conciliare sulla vita consacrata, su una tradizione secolare della vita religiosa, ha ispirato le norme canoniche per gli Istituti di vita consacrata. La Parte III ha come fondamento, come negli altri Libri del Codice, prima di tutto una realtà teologico-spirituale, cioè nel nostro contesto, quella della vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici. Il legislatore enuncia in modo particolare i principi dottrinali per indicare il fondamento teologico delle norme giuridiche per l'offerta totale di sé a Dio nella Chiesa. Molti canoni in questa parte contengono elementi teologici e sono permeati dalla terminologia spirituale. Si parla infatti parecchie volte di Cristo il Signore (e.g. cann. 575, 626, 663, 727), di Dio (24 volte; e.g. cann. 573 §1, 574 §2, 579), dello Spirito Santo (e.g. cann. 573 §1, 605), del Regno di Dio (e.g. cann. 573 §1, 577, 599)²⁰, ecc.

¹⁹ Nel *Perfectae caritatis* 13d si legge «Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi» e il can. 668 §4 del CIC/83 viene formulato così: «il professo di voti perpetui [...] a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, [preceda] con licenza del Moderatore supremo».

²⁰ Questi canoni non trattano solo l'enunciato dogmatico, ma anche

La teologia conciliare sulla vita consacrata si trova in modo particolare nel Cap. VI della costituzione *Lumen gentium*²¹ e nel decreto *Perfectae caritatis*²². Il Vaticano II riflette sulla Chiesa stessa e nella *Lumen gentium* ha indicato quale posto occupa la vita consacrata in essa. Ricevendo il decreto sul rinnovamento della vita religiosa, il *motu proprio* dato per la sua applicazione concreta ha mostrato alcuni orientamenti più giuridici²³. Il primo principio per la revisione dei canoni sulla vita consacrata riguarda proprio questa esigenza di unire gli elementi giuridici ai valori spirituali che la vita consacrata ha ricevuto²⁴.

elementi di carattere tecnico come la nomina dei Superiori negli Istituti religiosi (can. 626) e la separazione di un membro da un Istituto («coram Domino», cann. 691 §1 e 727 §1).

²¹ Oltre tutti gli articoli del Cap. VI «De religiosis» (nn. 42-46), anche nn. 12, 25, 31, 33, 36, 65 sono enumerati tra le fonti dei canoni di questa parte.

²² Tutti gli articoli del *Perfectae caritatis*, eccetto nn. 19 e 25, sono enumerati tra le fonti dei canoni di questa parte. Oltre *LG* e *PC*, i diversi numeri delle Costituzioni *Sacrosanctum Concilium* e *Dei verbum* e dei decreti *Inter mirifica*, *Christus Dominus*, *Optatam totius*, *Apostolicam actuositatem*, *Ad gentes* e *Presbyterorum ordinis* sono enumerati tra le fonti dei canoni di questa parte.

²³ PAOLO VI, M.p. *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, *AAS* 58 (1966) 757-787. La sezione II è dedicata all'applicazione del decreto *PC*. Seguono altri documenti con lo stesso scopo, ad esempio, SCRIS, Istruzione *Renovationis causam* sulla formazione negli Istituti religiosi, 6 gennaio 1969, *AAS* 61 (1969) 103-120; Istruzione *Venite seorsum* per i monasteri femminili, 15 agosto 1969, *AAS* 61 (1969) 674-690. Altri documenti, come PAOLO VI, esortazione apostolica *Evangelica testificatio* [= *ET*], 29 giugno 1971, *AAS* 63 (1971) 497-527; SCRIS e SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Note direttive, *Mutuae relationes* [= *MR*] trattano del rapporto tra Vescovi e religiosi, 14 maggio 1978, *AAS* 70 (1978) 473-506.

²⁴ Cf. «Principia quae iuris religiosorum recognitionem dirigant», in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Comm* 2 (1979) 170-174, n. 1. La sotto-commissione ha preparato alcuni principi all'inizio del lavoro per la revisione dei canoni sulla vita consacrata.

Ricevuti gli orientamenti dottrinali e giuridici, la commissione ha deciso che le norme da rinnovare nel Codice in preparazione, pur mantenendo il suo carattere giuridico, devono essere armonizzate con principi dottrinali. Questo principio deriva dall'insegnamento del *Perfectae caritatis* 2e che sosteneva: «bisogna tener ben presente che le migliori forme di aggiornamento non potranno avere successo, se non saranno animate da un rinnovamento spirituale». Nel Codice attuale, perciò, per le norme sulla vita consacrata i due elementi, teologici e giuridici, sono profondamente uniti. La parte dedicata alla vita consacrata contiene una ricchezza teologica, spirituale e pure ascetica, e fornisce la base per comprendere le prescrizioni. Nei canoni gli elementi spirituali e istituzionali della realtà carismatica sono adeguatamente enunciati e il primato è sempre quello spirituale.

Alcuni esempi di questa linea si trovano soprattutto nei canoni sulle norme comuni. I primi canoni enunciano gli elementi fondamentali dottrinali della vita consacrata. Il can. 573 tratta la nozione della vita consacrata descrivendo con la formula trinitaria «una dedizione totale a Dio sommamente amato, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo» (§1). I canoni seguenti parlano dello stato ecclesiale di vita consacrata (can. 574, cf. 3.1), l'origine divina dei consigli evangelici (can. 575), la tipologia cristologica della vita consacrata (can. 577, cf. 1.3), il patrimonio degli Istituti da custodire come dono spirituale (can. 578, cf. 2.2)²⁵.

Altri esempi sono dettati dai nuovi canoni sui consigli evangelici. Il Codice affida nel can. 598 alle Costituzioni di ciascun Istituto la determinazione del modo con cui si osservano i consigli evangelici tradizionali di castità, povertà e obbedienza. I tre canoni seguenti (cann. 599-601)²⁶ con-

²⁵ Questi canoni hanno come fonti solo i documenti conciliari e post-conciliari. Cf. nota 6.

²⁶ Come fondamento del loro obbligo giuridico, in ciascuno di questi consigli evangelici viene usato qualche brano del Nuovo Testamento.

tengono una presentazione sintetica dei singoli consigli desunta da *Perfectae caritatis* nn. 12-14 che il CIC/17 non aveva. Anche i canoni sulla forma individuale della vita consacrata costruita sulla prassi dei consigli portano un enunciato dottrinale (can. 603 sugli eremiti e can. 604 sulle vergini consacrate).

Un altro esempio si trova nel trattamento della vita fraterna; non si tratta della vita in comune dei consacrati ma della loro vita fraterna. Mentre il Codice del 1917 parlava unicamente degli elementi esteriori e dell'uniformità dello stile di vita (cf. can. 594 §1), il Vaticano II e quindi il Codice del 1983 insistono esplicitamente sulla dimensione spirituale e sul legame di fraternità che deve unire tutti i membri nella carità. Nel *Perfectae caritatis* 15a infatti si legge: «l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo e da essa promana grande energia per l'apostolato», e il can. 602 chiede che «i membri con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità siano esempio di riconciliazione universale in Cristo».

2.2 Fedeltà al patrimonio dell'Istituto

Il Vaticano II insiste sulla fedeltà al patrimonio di ciascun Istituto. In *Perfectae caritatis* 2b si legge: «Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli Istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione» e ribadisce di conoscere e osservare fedelmente lo spirito e le finalità proprie dei fondatori e le sane tradizioni dell'Istituto. Ricevendo questa istruzione, la commissione ha sancito il principio della revisione del regolamento di proteggere e promuovere il patrimonio di ogni Istituto e lo spirito dei fondatori²⁷. Essa ha mirato perciò che i canoni rinnovati custodiscano il carattere particolare di ogni Istituto per sviluppare e approfondire il carisma fondazionale come un patrimonio della e per la Chiesa.

²⁷ «Principia quae» (cf. nt. 24), n. 2.

Un altro principio per la revisione immediatamente collegato a quello di rispettare la fedeltà al patrimonio riguardava la maniera di redigere i canoni: «permettere ad ogni Istituto la massima flessibilità nell'adozione delle norme disciplinari»²⁸. Il principio ha avuto effetti concreti nei canoni.

Con il principio di sussidiarietà²⁹, le norme nel diritto universale sulla vita consacrata sono divenute flessibili, lasciando spazio ai singoli Istituti di adattarle al proprio carisma della fondazione e alle diverse esigenze locali e culturali sia della Chiesa dove vivono le comunità sia degli Istituti stessi.

Come risultato di questo principio, ponendo luce su ciò che è essenziale nella vita consacrata, il Codice ha rinviato al diritto proprio di ogni Istituto un gran numero di elementi. Il primo schema dedicato alla vita consacrata³⁰ del 1977, composto da 126 canoni, rimandava al diritto proprio più di 70 volte. Il secondo progetto del 1980³¹, divenuto più o meno il testo del Codice attuale rimandava ancora parecchie volte al codice di ciascun Istituto, ma questa volta distingueva il rimando alle Costituzioni e quello al diritto proprio in genere. Attualmente, il Codice rimanda, per le norme comuni, su 34 canoni, 7 volte alle Costituzioni e 6 volte al diritto proprio. Per quanto riguarda i canoni per gli Istituti religiosi, su 102 canoni, 20 volte alle Costituzioni e 41 volte al diritto proprio³². Il Codice fissa alcune norme universali e lascia al di-

²⁸ «Principia quae» (cf. nt. 24), n. 3.

²⁹ Il quinto principio per la revisione dell'intero Codice sanzionato dal Sinodo dei Vescovi del 1967. Cf. «Principia quae» (cf. nt. 24), 80-81.

³⁰ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum novi Codicis Iuris Canonici II*, Roma 1978, cann. 1-126.

³¹ ID., *Schema codicis iuris canonici. Patribus commissionis reservatum*, Città del Vaticano, cann. 503-672.

³² Per quanto riguarda le norme sugli Istituti secolari, su 21 canoni, il Codice rimanda 12 volte alle Costituzioni e 4 volte al diritto proprio. Per le Società di vita apostolica, su 16 canoni, 10 volte rimanda alle Costituzioni e 5 volte al diritto proprio. L'elenco completo si trova in *Informationes SCRIS* 9 (1983) 108-113 (in spagnolo) ed in J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Roma 1989, 618-619.

ritto proprio la possibilità di dare norme più dettagliate per dare ampio spazio alla propria regolamentazione che rispecchia il dono spirituale ricevuto.

Il rispetto al patrimonio di ciascun Istituto è espresso in modo particolare nei canoni che riconoscono l'autonomia agli Istituti. Il Titolo I, prima di enunciare i canoni che concernono la dipendenza degli Istituti dalla gerarchia ecclesiastica in diverse maniere, in modo concreto dai Romani Pontefici e dai Vescovi diocesani (cann. 590-595), elenca due canoni sulla giusta autonomia di vita e di governo degli Istituti (can. 586) e sul loro diritto proprio (can. 587), attraverso i quali si riconosce una legittima autonomia ad ogni Istituto nel creare le norme più convenienti.

2.3 Partecipazione dei membri al governo

Come una manifestazione della fedeltà al Concilio, in uno dei principi che la commissione ha fissato per redigere i nuovi canoni si leggeva «favorire le forme di partecipazione e di rappresentanza nel governo dell'Istituto»³³. Il Vaticano II, da un lato prescriveva che i Capitoli e i Consigli eseguissero fedelmente i compiti loro affidati dallo stesso Concilio, dall'altro incoraggiava che tali organi fossero «l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i membri per il bene della intera comunità» (PC 14d). Alcuni canoni sono redatti come espressione dell'autonomia interna degli Istituti nel governo, per rispondere a questa esigenza attraverso la partecipazione e la collaborazione, nell'ambito del proprio ufficio, dei membri.

Il can. 631 sul Capitolo generale è nuovo in tutti e tre paragrafi come anche altri canoni nuovi riguardanti gli organi di consultazione e di consiglio (cann. 632-633, 717 §1, 734), pur essendo i canoni sufficientemente tecnici, sono espressione di corresponsabilità nel governo voluta dal

³³ «Principia quae» (cf. nt. 24), n. 4.

Concilio. Anche riguardo il regolamento sul Consiglio, il can. 627 §1 prescrive che ogni Superiore canonico abbia il proprio Consiglio, cioè un gruppo di persone che lo aiuti, mentre il Codice precedente richiedeva i consiglieri, cioè individui col medesimo incarico (can. 516 §1).

3. Ecclesialità della vita consacrata

3.1 Ecclesialità degli Istituti di vita consacrata

Il can. 574 §1, un canone dottrinale basato sul *Lumen gentium* 44d, specifica la «ecclesialità» dello stato della vita consacrata asserendo, «lo stato di coloro che professano i consigli evangelici [...] appartiene alla vita e alla santità della Chiesa». La vita costruita mediante la professione dei consigli evangelici non appartiene alla gerarchia (cf. can. 207 §§1-2) ma alla vita e santità della Chiesa, e ciò afferma che tale forma stabile di vita è una delle strutture fondamentali e costitutive della Chiesa³⁴.

Il §2 dello stesso canone afferma che la consacrazione come offerta totale di sé dei fedeli è propriamente costituita dalla chiamata di Dio e dalla risposta dell'uomo, sottolineando come «a questo stato [di vita consacrata] alcuni fedeli sono da Dio chiamati con speciale vocazione, per usufruire di un dono peculiare nella vita della Chiesa e, secondo il fine e la vita del proprio Istituto, giovare alla sua missione di salvezza». Alla frase della *Lumen gentium* 43b, che è la sua fonte ed esprimeva «ciascuno a suo modo» (43b) a questo riguardo, la commissione della revisione ha tolto la frase e aggiunto

³⁴ Anche alcuni canoni che trattano la potestà esercitata nella vita consacrata accennano all'ecclesialità degli Istituti di vita consacrata; ad esempio, il can. 587 §2 riserva l'approvazione del Codice fondamentale dell'Istituto alla competente autorità della Chiesa tramite il quale «i Superiori ed i Capitoli degli Istituti» hanno sui membri la potestà (can. 596 §1); il can. 618 esprime la potestà dei Superiori negli Istituti religiosi chiamando una tale potestà «ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa».

«secondo il fine e lo spirito del proprio Istituto» allo schema del 1977³⁵. La vocazione divina personale perciò deve essere vissuta secondo il fine e lo spirito di ciascun Istituto e le persone consacrate contribuiscono in tal modo, come esprime il canone, alla missione di salvezza della Chiesa.

Un altro esempio sull'ecclesialità degli «Istituti» si trova nel nuovo canone sull'obbedienza al Sommo Pontefice. Nel can. 590 §1 si legge: «Gli Istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa». Questo paragrafo, insieme con il ruolo tutto peculiare che il Romano Pontefice ha nella Chiesa, afferma il carattere altamente ecclesiale degli Istituti.

Come fonti, esso non ha nessun canone del CIC/17; ci sono invece alcuni documenti del Vaticano II: *Lumen gentium* 44b afferma: «Per mezzo della carità alla quale conducono, i consigli evangelici congiungono in modo speciale chi li professa alla Chiesa e al suo mistero». *Perfectae caritatis* 5b ribadisce: «Questa donazione di sé, essendo stata ricevuta dalla Chiesa, sappiano essi [i consacrati] di essere anche al servizio della Chiesa». In tal maniera i documenti conciliari affermano la vocazione delle persone consacrate al servizio della Chiesa intera e il Codice, seguendo questo insegnamento, afferma che anche ogni «Istituto» di vita consacrata ha la vocazione ecclesiale, ed essi sono soggetti in modo speciale alla suprema autorità nella Chiesa come gruppo³⁶. È un'espressione del carattere ecclesiale dell'Istituto di vita consacrata.

³⁵ «Sostituzione dell'espressione "suo quisque modo" con le parole "secundum finem et spiritum Instituti", per sottolineare il valore della vocazione specifica ricevuta da Dio per il fine e secondo lo spirito del rispettivo Istituto». *Comm* 11 (1979) 35.

³⁶ Cf. *Comm* 11 (1979) 62. Il concetto, invece, che il can. 590 §2 sull'obbedienza al Sommo Pontefice come singoli consacrati a causa del vincolo sacro di obbedienza già si trovava nel can. 499 §1 del CIC/17.

3.2 *Carisma della fondazione*

Nel Codice del 1917, la distinzione tra gli Istituti si faceva basandosi sulla distinzione giuridica come Ordini e Congregazioni che hanno voti solenni o solo quelli semplici, religioni clericali e laicali, quelle esenti e non esenti, Istituti maschili e femminili³⁷ (cf. can. 488). Ora il criterio di distinzione si basa sulla differenza teologica, il patrimonio che ciascun Istituto ha ricevuto come dono alla Chiesa (cf. *LG* 43). Come il Codice chiaramente prescrive, la Chiesa si riserva l'approvazione del Codice fondamentale di ogni Istituto ed esige che qualsiasi modifica su di esso sia previamente sottoposta all'approvazione dell'autorità competente (can. 587 §2) non solo per evitare gli errori e abusi, ma soprattutto perché essa è la destinataria del dono che il Signore le dà tramite gli Istituti.

Per rispondere al nuovo bisogno di distinguere un Istituto dall'altro dal punto di vista spirituale, il concetto di «carisma della fondazione» di ogni Istituto ha esercitato un grande ruolo nel periodo post-conciliare. Il Vaticano II non ha usato l'espressione «carisma della fondazione» e nemmeno adoperato il termine «carisma» nella trattazione della vita consacrata. L'importanza della parola, tuttavia, si capisce dal suo multiforme uso nei documenti conciliari³⁸ e l'uso più frequente del termine nei documenti post-conciliari.

³⁷ Come il quinto e ultimo criterio della revisione (cf. nt. 24), la sotto-commissione rinnova il principio dell'uguale trattamento degli Istituti maschili e femminili, a meno che non risulti altrimenti dalla natura delle cose. Il concetto si trovava anche nel can. 490 del CIC/17, ma è redatto più chiaramente nel can. 606 del CIC/83 e sono infatti spariti i canoni che facevano la discriminazione tra due sessi, ad esempio, riguardante confessori, ammissione al noviziato, dote, ecc.

³⁸ Nei documenti conciliari il termine «charisma» ricorre undici volte: *LG* 12b; 25c; 30; 50a; *Dei verbum* 8b; *Apostolicam actuositatem* 3d; 30j; *Ad gentes* 23a; 28a; *PO* 4b; 9c. Cf. X. OCHOA, *Index verborum Concilii Vaticani Secundi*, Roma 1971, 71.

Paolo VI, per la prima volta nei documenti ufficiali della Chiesa, adopera alcune espressioni sul carisma nella vita consacrata, in modo particolare l'espressione «carisma dei fondatori». Nella sua esortazione apostolica *Evangelica testificatio*, il Romano Pontefice usa la terminologia e ne dà una spiegazione, benché ancora molto generica, intendendolo come lo spirito dei fondatori, le loro intenzioni evangeliche, l'esempio della loro santità³⁹. Il termine «carisma» è così entrato nella riflessione sulla vita consacrata, e in seguito alcuni documenti di dicasteri romani hanno adottato l'uso dell'espressione negli anni '70.

Il documento *Mutuae relationes* tratta ampiamente della natura del carisma da cui un Istituto di vita consacrata trae la propria origine⁴⁰. Molti documenti che seguono fanno riferimento a questo documento del 1978 e sebbene nel Codice del 1983 il termine non si trovi⁴¹, nel campo della vita consacrata la parola «carisma» ha già acquistato un significato più o meno comune. Tuttavia sviluppandosi in tale linea, tra le persone consacrate si notava una tendenza a conferire agli Istituti il diritto di monopolizzare il carisma, trascurando la dimensione dell'ecclesialità che la vita consacrata ha. L'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Vita consecrata*, contenendo una novità nell'approccio per comprendere il carisma di fondazione, fa notare il giusto atteggiamento verso il dono spirituale dato alla Chiesa⁴².

³⁹ Nel parlare del carisma, Paolo VI utilizza tre espressioni: «carisma dei fondatori», «carisma della vita religiosa» (ET 11) e «carisma dei diversi Istituti» (ET 32).

⁴⁰ Nella prima parte, un articolo riporta una definizione elaborata del carisma dei fondatori in relazione all'indole propria di ciascun Istituto (n. 11), poi l'articolo seguente riporta i criteri di un vero carisma (n. 12). Nella seconda parte, il documento parla del discernimento del nuovo carisma e dell'approvazione delle nuove fondazioni (n. 51).

⁴¹ Fino allo schema ultimo della revisione dei canoni sulla vita consacrata del 1982, il termine si trovava in diversi canoni.

⁴² Già nella sua esortazione precedente, *Redemptionis donum* (cf. nt.

L'esortazione, trattando il tema della comunione e collaborazione dei consacrati con i laici, da un lato accetta l'elemento negativo del calo delle vocazioni e dell'invecchiamento nei molti Istituti, dall'altro riconosce un fattore positivo nella possibilità di condividere il loro carisma con i laici e ribadisce che proprio i laici «vengono invitati a partecipare in modo più intenso alla spiritualità e alla missione dell'Istituto medesimo» (VC 54). Segue un altro documento che tratta l'argomento della comunione con i laici e di come si riscopra sempre più il fatto che i carismi dei fondatori devono essere ricollocati al centro stesso della Chiesa, aperti alla comunione e alla partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio (*Ripartire da Cristo*⁴³ 31a). Viene in esso evidenziato che i carismi sono suscitati dallo Spirito per il bene di tutti e alcuni laici possono partecipare agli ideali carismatici degli Istituti⁴⁴.

In un documento più recente, per raggiungere l'obiettivo di una mutua collaborazione tra consacrati e laici, si insiste su quanto sia necessario avere comunità religiose con una chiara identità carismatica in grado di trasmetterla anche agli altri con disponibilità alla condivisione. In tale contesto il documento insegna che la Chiesa esige che i consacrati comunichino il medesimo spirito e sollecita i laici a condividere il carisma dell'Istituto di vita consacrata, secondo la loro indole secolare e secondo il loro diverso

1), si leggeva che l'amore «verso la Chiesa [dei consacrati] è sempre nato da quel dono particolare dei [...] Fondatori, che, ricevuto da Dio e approvato dalla Chiesa, è divenuto un carisma per l'intera comunità» (n. 15b).

⁴³ CONGREGAZIONE PER ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA [= CIVCSVA], istruzione, 19 maggio 2002, Città del Vaticano 2002.

⁴⁴ A volte, continua a raccontare il documento, la collaborazione è avvenuta in termini di supplenza per la carenza delle persone consacrate necessarie allo svolgimento delle attività, ma bisogna condividere le responsabilità non soltanto nella gestione delle opere dell'Istituto, ma nell'aspirazione a vivere aspetti e momenti specifici della spiritualità e della missione dell'Istituto (31c).

stile di vita. Esso invita i consacrati a scoprire nuove forme nel mettere in pratica lo stesso carisma e la stessa missione (Cf. *Faciem tuam*⁴⁵ 25f)⁴⁶.

Conclusione

Come abbiamo visto finora, la Sezione sulla vita consacrata nel Codice attuale ha chiaramente recepito l'insegnamento del Vaticano II. La recezione del magistero conciliare nei canoni sulla vita consacrata potrebbe chiamarsi uno dei frutti della dottrina della Chiesa come comunione. Subito dopo il Concilio le parole chiave per promuovere questo desiderato rinnovamento sono state la comunione ecclesiale, la fedeltà al patrimonio, la partecipazione e la corresponsabilità, ecc., e poi la scoperta della parola «il carisma della fondazione» ha esercitato un grande ruolo per far progredire questo adattamento. Ora la Chiesa invita le persone consacrate ad unire le forze, in atteggiamento di collaborazione e di scambio di doni, per partecipare più efficacemente alla missione della Chiesa (cf. *VC* 54). I canoni dedicati alla vita consacrata, essendo fedeli all'insegnamento del Concilio non si oppongono a questo desiderio della Chiesa.

YUJI SUGAWARA, S.J.

⁴⁵ CIVCSVA, istruzione 11 maggio 2008, Città del Vaticano 2008. L'articolo cita anche ID. *Congregavit nos*, istruzione sulla vita fraterna nella comunità, 2 febbraio 1994, Città del Vaticano 1994, n. 70.

⁴⁶ Per lo scopo di giusta collaborazione intorno al carisma della fondazione degli Istituti, si fa un esempio di esperienze storiche come quella dei diversi Ordini secolari o Terz'Ordini (*VC* 54), e si esigono un'adeguata formazione dei consacrati come dei laici ad una reciproca ed arricchente collaborazione (*Ripartire da Cristo* 31c) e una ben definita mappa delle competenze e responsabilità tanto dei laici che dei religiosi, come pure degli organismi intermedi (*Faciem tuam* 25f).